

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO.

Nr. Progr.	4
Data	27/02/2017
Seduta NR.	2
Titolo	1
Classe	4
Sottoclasse	0

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/02/2017

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **27/02/2017** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	S	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	N		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	S		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>			

Assenti giustificati i signori:

MOSCATELLI FRANCESCO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

IOVINO PAOLO, QUERZÈ DAVIDE, BORGHI VITTORIO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO.

Durante la trattazione del presente punto entra il Consigliere Vecchi, pertanto i presenti sono n. 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa al tema dei “rifiuti”, con la quale sono stabilite misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti stessi;

Visto il D.L. n. 208/2008 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, così come convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all’art. 7 sexies disciplina le modalità di valorizzazione a fini ecologici dei mercati dell’usato, prevedendo in particolare che *“Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell’usato. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all’individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell’usato.(omissis)”*;

Dato atto che a tutt’oggi il Ministero competente non ha provveduto a dettare gli standard minimi (qualitativi e quantitativi) di tali mercati;

Vista, altresì, la direttiva 2008/1998/CE che introduce significative novità nella “gestione dei rifiuti”, volte a rafforzare la prevenzione, a massimizzare il riciclaggio-recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti avvengano nel rispetto di rigorosi criteri di salvaguardia ambientale;

Dato atto che l’asse portante di tale direttiva è costituito dalla disposizione che sancisce la “gerarchia dei rifiuti”, nella quale si trova al primo posto in ordine di priorità la “prevenzione del rifiuto” cioè l’insieme delle misure da adottare prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto;

Verificato che, a livello nazionale, la suddetta direttiva europea è stata recepita dal D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che tra le altre cose prevede il raggiungimento del seguente obiettivo: 50% di riciclaggio al 2020;

Verificato, inoltre, che il D.Lgs. n. 205/2010, introducendo l’art. 180-bis “Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti” nel D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, ha posto in carico alle Pubbliche Amministrazioni, la promozione di apposite iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti;

Verificato che all'interno del Programma Nazionale di Prevenzione rifiuti, approvato con Decreto direttoriale il 07.10.2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio afferma che *“il riutilizzo nelle sue diverse forme ricopre un ruolo fondamentale e rientra a pieno nel campo della prevenzione. Nell'ordinamento nazionale, il riutilizzo dei prodotti stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni debbano promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti”* e che *“le campagne di sensibilizzazione e informazione rivestono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei rifiuti”*;

Dato atto che la stessa Regione Emilia Romagna, con il “Nuovo piano di gestione dei rifiuti”, allegato alla Delibera Regionale n. 103 del 3 febbraio 2014, intende affrontare il problema in chiave di efficienza e sostenibilità, coerentemente alle strategie comunitarie e con attenzione all'intero ciclo di vita dei prodotti, all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei materiali da smaltire ed alla valorizzazione della filiera di recupero, trovando soluzioni per ampliare la durata di vita dei prodotti ed orientando le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;

Rilevato che nel suddetto Piano di Gestione dei Rifiuti, tra le Misure che possono incidere sui modelli di consumo, vengono indicate: la promozione di punti di eco-scambio, mercatini dell'usato e centri del riuso, al fine di favorire la diffusione della cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti;

Richiamata anche la Legge Regionale 05 ottobre 2015, n. 16, recante “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), diretta a favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;

Rilevato che il riutilizzo dei prodotti è considerato “la migliore opzione ecologica” perché consente l'estensione del ciclo di vita degli oggetti, promuove stili di vita virtuosi e favorisce il risparmio energetico;

Dato atto che lo svolgimento di mercatini del “riuso” può essere un efficace strumento per favorire, in attuazione dell'art. 7 sexies della Legge n. 13 del 28.02.2009, il riutilizzo degli oggetti e la possibilità di gettare le basi per diffondere un approccio economico non più fondato sul concetto del consumismo estremizzato “usa e getta”, ma nel quale l'uso dei beni venga protratto fino alla loro effettiva, completa usura. I Mercatini del “riuso”, infatti, diffondono la buona pratica del riutilizzo come sistema etico-sociale per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

Dato atto che lo svolgimento dei mercatini del “riuso” costituisce anche un mezzo per stimolare i rapporti sociali tra le persone e per creare occasioni di acquisto anche per le fasce più deboli della popolazione;

Vista la delibera della Giunta Regionale del 10 febbraio 2014 n. 151 avente ad oggetto “Definizione del concetto di “riuso” e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio”;

Ritenuto opportuno applicare il principio di prevenzione del rifiuto promuovendo una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti inutilizzati o superati, privi di valore storico e culturale, al fine di ridurre il loro conferimento in discarica, e pertanto istituire e disciplinare i mercatini del riuso mediante l'approvazione di un apposito regolamento;

Rilevato che in materia di riuso e di riduzione dei rifiuti sono già attive sul territorio Anzolese diverse iniziative con prevalente finalità di inclusione e solidarietà sociale, di socializzazione e relazione tra i membri della comunità, come la distribuzione di generi di vestiario e altri oggetti utili alla vita quotidiana, effettuata dall'Associazione Centro Famiglie, le iniziative attuate in occasione della Festa di Anzola, come il "Mercatino dei bambini";

Atteso che è intenzione della Giunta Comunale sviluppare in un "Piano per il riuso" altre iniziative tra quelle comprese nelle linee di indirizzo dettate dalle normative sopra richiamate al fine di perseguire le finalità indicate, proprie anche dei mercatini del riuso che del citato "Piano per il riuso" costituiscono elemento integrante;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Zacchioli**;

Uditi, inoltre, gli interventi dei Consiglieri **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola"), **Borghi** (Capogruppo "Movimento Cinque Stelle"), **Iovino** e le risposte dell'Assessore **Zacchioli**;

Udite, infine, le repliche del Consigliere **Gallerani** e dell'Assessore **Zacchioli** per alcune precisazioni, e del Consigliere **Borghi**;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 4378;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 3 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro e Facchini) resi per alzata di mano, presenti n. 16 componenti

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento dei "Mercatini del Riuso", all'allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che con successiva deliberazione di Giunta Comunale saranno istituiti specifici "Mercatini del riuso", ai sensi dell'art.180-bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006 "T.U. Ambiente" e dell'art. 7 sexies "Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato" della Legge n. 13/2009, al fine di favorire il riutilizzo di oggetti usati con manifestazioni che consentano ai cittadini di occupare dello spazio pubblico per alienare i beni di cui intendono disfarsi;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 3 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro e Facchini), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



Regolamento dei Mercatini del Riuso

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2017

Indice

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	2
ART. 2 - ISTITUZIONE DEI MERCATINI DEL RIUSO	2
ART. 3 - PERIODICITÀ DELLO SVOLGIMENTO.....	3
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI	3
ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	3
ART. 6 - ORGANIZZATORE	4
ART. 7 - AREE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI.....	5
ART. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	5
ART. 9 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO	5
ART. 10 - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	6

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di **oggetti propri usati di modico valore**, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies "Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato", della Legge 13/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recanti misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" e dall'art. 180-bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006 "T.U. Ambiente".
2. I mercatini del riuso non costituiscono attività commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. e sono quindi esentati dagli obblighi derivanti dalla normativa in materia di commercio.
3. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:
 - a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
 - c. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006 ed in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Legge Regionale 05 ottobre 2015, n. 16, recante "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);
 - d. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
 - e. ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
 - f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
 - g. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale;
 - h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
 - i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Istituzione dei mercatini del riuso

1. I mercatini del riuso sono istituiti con apposita delibera di Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto con le modalità di cui all'art. 6.
 2. In area contigua a quella in cui hanno luogo i mercatini del riuso possono svolgersi manifestazioni o iniziative riservate alla partecipazione di:
 - a. coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 – comma 2 lett. h) del D.Lgs. n. 114/1998;
-

- b. coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici senza prevalente finalità commerciale;
- c. i minori di anni diciotto, nel caso di manifestazioni a loro riservate.

Art. 3 - Periodicità dello svolgimento

- 1. I mercatini del riuso possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Con la delibera di Giunta comunale di istituzione di ogni mercatino viene definita anche la relativa periodicità.

Art. 4 - Soggetti ammessi

- 1. La partecipazione al mercatino è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà, usati e di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
- 2. Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti di cui al precedente art. 2 comma 2.
- 3. I soggetti che intendono partecipare ai mercatini del riuso devono presentare all'organizzatore apposita istanza contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
 - a. di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
 - b. di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
 - c. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati e di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010.

Art. 5 - Modalità di partecipazione

- 1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
 - 2. Agli espositori è vietato:
 - a. recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
 - b. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
 - c. vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".
 - 3. Non sono assolutamente consentite l'esposizione e la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi e/o oggetti di antiquariato. Le cose esposte devono essere usate e naturalmente in buone condizioni e pulite.
 - 4. Con atto della Giunta comunale possono essere specificamente definite:
 - a. le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
-

- b. le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce;
 - c. eventuali criteri di priorità per la partecipazione;
 - d. eventuali tariffe per l'assegnazione dello spazio espositivo.
5. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

Art. 6 - Organizzatore

1. L'organizzazione e/o gestione del mercatino del riuso può essere affidata da parte del Comune ad un soggetto terzo.
 2. Le proposte di istituzione di mercatini presentate da soggetti terzi che si candidano a gestirne l'organizzazione devono contenere:
 - a. i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercatino, associazioni iscritte all'Elenco delle libere forme associative, ONLUS o privati)
 - b. luogo di svolgimento, con indicazione spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino, rappresentati in idoneo elaborato grafico
 - c. periodicità
 - d. giorni e orari
 - e. altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali: l'organizzazione di manifestazioni collaterali quali quelle indicate all'art 2 co.2 o mercatini degli hobbisti).
 3. La gestione è prioritariamente assegnata ad un'associazione locale che abbia tra le proprie finalità la promozione di attività socio-ricreative, turistiche, culturali e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio in genere.
 4. Il dirigente dell'area interessata procede all'affidamento in gestione che, stante la natura dell'oggetto non è in grado di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale, può avvenire anche direttamente secondo i seguenti criteri preferenziali:
 - a. sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa, per dimensionamento e diffusione della propria attività, nel medesimo territorio comunale;
 - b. compatibilità dell'attività esercitata ai sensi del precedente comma 2;
 - c. accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative e umane;
 5. In caso di accoglimento del progetto presentato, l'organizzazione e/o gestione del mercatino è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione. In caso di mercatino istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione, mediante analoga convenzione, ad un soggetto appositamente individuato.
 6. Il soggetto gestore:
 - a. rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e/o gestione del mercatino ad esso affidata;
-

- b. sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
 - c. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
 - d. provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
 - e. dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino;
 - f. provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per il canone di occupazione suolo pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni, che potranno essere accordate anche come forma di sostegno all'iniziativa, in ragione delle sue finalità sociali e ambientali;
 - g. ammette alla partecipazione al mercatino soltanto i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - h. vigila affinché gli operatori partecipanti al mercatino rispettino quanto previsto dal presente Regolamento segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi o irregolarità;
 - i. provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
 - j. promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.
7. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che i singoli operatori possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 7 - Aree per lo svolgimento dei mercatini

1. Per lo svolgimento dei mercatini del riuso l'Amministrazione Comunale rende disponibili, compatibilmente con la programmazione generale degli eventi, le aree e le strutture pubbliche (piazze, parchi, sale e padiglioni) abitualmente utilizzate per eventi.
2. Nel valutare i progetti dei mercatini del riuso, l'Amministrazione comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

Art. 8 - Occupazione del suolo pubblico

1. La concessione di aree pubbliche ad un eventuale soggetto gestore per la realizzazione di mercatini del riuso, può essere data per un massimo di due anni previa stipula di apposita convenzione di pari durata.

Art. 9 - Attività di controllo

1. I mercatini del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione comunale che la esercita a mezzo della Polizia Municipale.

Art. 10 - Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 6, il Comune ha la facoltà di risolvere de jure la convenzione stessa e, conseguentemente, disporre la decadenza della relativa concessione ed per l'occupazione del suolo pubblico. In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercatino del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto.
2. In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle delibere di istituzione dei mercatini, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla Legge n. 698/1981.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **4** del **27/02/2017**

AREA TECNICA

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align: right;">IL DIRETTORE AREA TECNICA</p> <p>Data 23/02/2017</p> <p style="text-align: right;">ANSALONI ALDO</p>
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 27/02/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 09/03/2017